

COMUNE DI VIGNATE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SETTORE FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

n. 3033

Del 2/04/2020

OGGETTO:

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. APPROVAZIONE PIANO DI LAVORO AGILE E AUTORIZZAZIONE PER "SMART WORKING" FINO AL 31.07.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. (T.U.E.L.);
- il D.Lgs n. 118/2011 s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

Premesso che con decreto sindacale n° 15 del 03/06/2019 - atti comunali n° 1049 – è stato conferito l'incarico di Responsabile del Settore 3 - Finanziario alla Dott.ssa Cristina Micheli;

Richiamati:

- la delibera di C.C. n° 77 del 23/12/2019, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (Art. 151 D. Lgs. n° 267/2000 e art. 10 D. Lgs. n° 118/2011);
- la delibera di G.C. n° 100 del 24/12/2019, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per l'esercizio 2020;
- la delibera di G.C. n°15 del 9.03.2020, esecutiva, con cui è stata apportata una variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art. 175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- la delibera di G.C. n°16 del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato disposto prelievo dal fondo di riserva per far fronte ad alcune impellenti necessità derivanti dal coronavirus;

Considerato come il 30 gennaio u.s. l'Organizzazione mondiale della sanità (O.M.S.) abbia dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e a cui sono seguito i necessari provvedimenti governativi ed in particolare:

- la deliberazione del CdM del 31.01.2020 con cui è stato dichiarato lo stato d'emergenza sull'intero territorio nazionale per sei mesi per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.L. 23.02.2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» tra cui l'art. 3;
- il D.L. 2.03.2020, n. 9, avente ad oggetto: «*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», e in particolare l'art. 35, ove si prevede che «*1. A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*»;
- il DPCM dell'8.03.2020 ed avente ad oggetto: «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

- l'art. 87 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 (Decreto "Cura Italia) che prevede "1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile e' la modalita' ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestatato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3."

Richiamate altresì:

- l'Ordinanza regionale n. 514 del 21.03.2020 avente ad oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale, in particolare lett. A) comma 5: "Sospensione presso le rispettive sedi e uffici decentrati dell'attività delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 del d.lgs 165/2001 nonché dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative di cui all'art. 1 della legge 241/1990, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, nell'ambito di quelli previsti dalla legge 146/1990, secondo le modalità ed i limiti indicati con specifico provvedimento del Presidente della Giunta regionale, sentito il Prefetto territorialmente competente";

- l'Ordinanza regionale n. 515 del 21 marzo 2020 avente ad oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione attività' in presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività' amministrative nonché' modifiche dell'ordinanza n. 514 del 21/03/2020.

In particolare lett a) n. 2: "le attività non indicate ai seguenti punti della presente Ordinanza devono essere svolte con la modalità' di lavoro agile". E n. 4 "per quanto attiene alle amministrazioni delle funzioni locali, ai fini della presente Ordinanza, si considerano servizi essenziali e di pubblica utilità i seguenti:

a) anagrafe, stato civile e servizio elettorale;

b) igiene, sanità ed attività assistenziali;

c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;

d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;

e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;

f) trasporti;

g) protezione civile;

h) tutela ambientale;

i) servizi informatici e di rete ICT;

j) funzioni di stretto supporto amministrativo a consigli e giunte degli enti locali qualora non sia possibile adottare le misure previste dall'art. 73 del Decreto legge n. 18/2020 nonché delle Regioni e degli organismi collegiali di altre istituzioni;

k) eventuali ulteriori funzioni non specificamente individuate ai punti precedenti e strettamente correlate ai predetti servizi o ad altri servizi ritenuti strettamente essenziali, sulla base di espressa individuazione da

parte delle singole amministrazioni e che non possono essere garantite mediante la modalità di lavoro agile”.

Considerato che:

- per effetto delle modifiche apportate al richiamato art. 14, L. 124/2015 dal D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, è superato il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, con la conseguenza che la misura opera a regime;

- la Dir. Dipartimento Funzione pubblica n. 2/2020 dispone che: *“In considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020.”*

- in particolare, il D.P.C.M. 4.03.2020, il D.P.C.M. 8.03.2020, il D.P.C.M. 9.03.2020, recanti misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, testualmente recitano: *“La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro”;*

- la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2020 del 4.03.2020, ad oggetto: *“Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”*, ribadisce che le normative esistenti sullo “smart working” devono considerarsi a regime, di conseguenza obbligatoriamente applicabili per le P.A., in conseguenza delle misure contenute nel D.L. n. 9/2020, dettando a tal proposito una serie di istruzioni operative;

Vista la deliberazione di G.C. n. 14 del 9.03.2020 ad oggetto: *“ATTUAZIONE MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO COVID 19. DETERMINAZIONI”* e con cui è stato dato mandato ai Responsabili di Settore di attivare il lavoro agile per i servizi non essenziali;

Visti:

- il D.P.C.M. 10.03.2020 che, allo scopo di contrastare ulteriormente il diffondersi del Coronavirus, estende le misure di cui all'art. 1, D.P.C.M. 8.03.2020 a tutto il territorio nazionale, nonché vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, fino al 3.04.2020;

- il D.P.C.M. 11.03.2020, con il quale sono state adottate ulteriori misure di contenimento del contagio, e tra queste in particolare, per le P.A., fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli artt. da 18 a 23 della L. 23 maggio 2017, n. 81, con individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza;

Richiamato il Decreto sindacale n. 10 del 5.03.2020 con cui è stato attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per programmare le misure organizzative e preventive da adottare per la gestione dell'emergenza sanitaria (epidemia Covid-19 coronavirus).

Dato atto che occorre elaborare la ricognizione interna del Settore Finanziario, individuando le attività ed i processi che sono compatibili con le modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa agile, ai fini dell'applicabilità della disciplina dello *smart working*, oltre a quelle attività che richiedono la necessaria presenza fisica del personale presso la sede dell'Ente, nonché determinare la conseguente disciplina per i dipendenti che non possono lavorare in *smart working*;

Considerato infine che l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19, nonché l'incremento dei casi sul territorio nazionale e locale, impongono alle

pubbliche amministrazioni il ricorso a strumenti di lavoro agile e l'individuazione di modalità semplificate e temporanee di accesso, senza distinzione di categoria e/o tipologia di rapporto di lavoro;

Ravvisata pertanto la necessità di potenziare le misure di prevenzione del contagio da COVID-19 adottando misure stringenti ed offrendo la possibilità ai dipendenti che ne facciano richiesta di prestare il proprio attività lavorativa con modalità agile presso il proprio domicilio, usufruendo dei propri computer domestici per lavorare in remoto mediante connessioni sicure;

DETERMINA

1. di individuare per il Settore Finanziario le seguenti attività come servizi essenziali e di pubblica utilità in base a quanto indicato nell'Ordinanza Regionale n. 515 del 22.03.2020: "*k) eventuali ulteriori funzioni non specificamente individuate ai punti precedenti e strettamente correlate ai predetti servizi o ad altri servizi ritenuti strettamente essenziali, sulla base di espressa individuazione da parte delle singole amministrazioni e che non possono essere garantite mediante la modalità di lavoro agile*" trattasi, nello specifico, della gestione degli stipendi, della gestione contabile e dell'economato quali attività indispensabile per il funzionamento dell'Ente;
2. di autorizzare tutti i dipendenti del Settore Finanziario con qualifica professionale di Istruttore Amministrativo, categoria giuridica C, nonché di Istruttore Direttivo, categoria D, a svolgere la propria prestazione lavorativa con modalità agile ai fini dell'applicabilità della disciplina di *smart working*;
3. di proseguire con lo svolgimento della propria attività lavorativa in *smart working*, come da allegato piano di lavoro ed oggetto di revisione con cadenza settimanale, fino al 31.07.2020, ossia fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del PCM su proposta del Ministro per la P.A., dei dipendenti Teresa Ammannato, Silvia Oliveri, Rosella Ornago e Leandro Trombetta, in servizio presso il Settore Finanziario della presente Amministrazione autorizzando gli stessi altresì a recarsi, per il tempo strettamente necessario ed a turnazione, presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle incombenze che necessariamente ivi devono essere eseguite oltre che per reperire la documentazione indispensabile per la prosecuzione della propria attività lavorativa dalla propria abitazione;
4. di attivare modalità lavorativa in *smart working*, con allegato piano di lavoro ed oggetto di revisione con cadenza settimanale, da svolgersi fino al 31.07.2020, ossia fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del PCM su proposta del Ministero della P.A. della dipendente Maria Cristina Negroni, dipendente in servizio presso la presente Amministrazione e quale Economo Comunale, autorizzando altresì la stessa a recarsi presso la sede dell'Ente per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle incombenze dell'economato;
5. di approvare il piano individuale di lavoro agile sopra indicato, depositato in atti, dal quale si evincono in specie, le attività interessate, le modalità di svolgimento, gli obiettivi perseguibili;
6. di dare atto che la modalità di lavoro agile non comporta per il lavoratore/lavoratrice interessato alcuna modifica della natura del rapporto di lavoro subordinato in atto, del trattamento retributivo, tabellare e accessorio, previsto dalla contrattazione collettiva, dell'indennità di P.O. senza pregiudizio sulle aspettative di carriera e di progressioni economiche;
7. di trasmettere al Settore Personale il presente provvedimento, unitamente al documento sottoscritto con il dipendente;
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013 s.m.i.;
9. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 s.m.i. che il responsabile del procedimento è la

Dott.ssa Cristina Micheli;

10. di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Vignate, li 2.04.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Cristina Micheli

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....
.....
.....

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 2.04.2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Cristina Micheli

.....

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Data 2.04.2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Cristina Micheli

.....

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.